

Questa pubblicazione è stata realizzata  
con il contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche

STUDI DI STORIA MEDIOEVALE  
E DI DIPLOMATICA

PUBBLICATI A CURA  
DELL'ISTITUTO DI STORIA MEDIOEVALE E MODERNA  
E DELL'ISTITUTO DI PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

7

MILANO  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI  
1982

# *La redazione dei protocolli notarili a Milano nel secolo XIV*

di LUISA ZAGNI

Il presente lavoro nasce da alcune considerazioni di carattere diplomatico sulle più antiche abbreviature notarili milanesi.

Solo il Motta, nel secolo scorso, si era interessato ad esse, in occasione di un primo spoglio dell'Archivio Notarile, mettendone in evidenza il grande valore storico<sup>1</sup>.

Alcuni anni orsono il Liva, riprendendo lo studio oggetto della mia tesi di laurea, nel suo ottimo lavoro sul notariato milanese<sup>2</sup>, ripropose i risultati della mia ricerca<sup>3</sup>: la vastità, anche cronologica, della sua opera, tuttavia, gli impose di dedicare ai protocolli notarili solo poche pagine, per sottolinearne essenzialmente l'importanza giuridica.

Ora io ritengo doveroso insistere anche sul loro aspetto diplomatico, che, se non appare come il più evidente, non è certo secondario rispetto ai precedenti.

A Milano, le abbreviature notarili, le più antiche delle quali risalgono all'ultimo scorcio del sec. XIII<sup>4</sup>, sono tarde rispetto a quelle di altre città, e si riferiscono ad un momento in cui, ampiamente superata la fase della messa a punto del sistema, si era ormai definita una prassi abbastanza precisa, seguita generalmente con grande scrupolo dai notai. La redazione dell'atto avveniva infatti in fasi successive: ad una primitiva *scheda* o *notula*, breve appunto iniziale riguardante i dati essenziali del negozio giuridico, a semplice memoria del notaio, seguiva, ad uso sempre del notaio, la stesura, secondo un preciso formulario, dell'abbreviatura, da leggersi alle parti, che, approvatala, ne potevano richie-

---

<sup>1</sup> E. MOTTA, *Notai milanesi del trecento*, in 'Archivio Storico Lombardo', serie III, v. 4, a. XXII, Milano 1895, pp. 331-376.

<sup>2</sup> A. LIVA, *Notariato e documento notarile a Milano dall'Alto Medioevo alla fine del Settecento*, Roma 1979, pp. 100-104.

<sup>3</sup> L. ZAGNI, *La redazione dei cartulari delle abbreviature notarili milanesi del sec. XIV*, Milano, Università degli Studi, tesi di laurea, a.a. 1972-1973.

<sup>4</sup> Cfr. Archivio di Stato di Milano, d'ora in poi A.S.M., Archivio notarile, cart. n. 1, protocollo di Maffeo Meda (1290-1294).

dere l'estrazione *in publicam formam (mundum)*<sup>5</sup>. L'abbreviatura costituiva il momento fondamentale di questo processo, perché con essa l'atto acquistava valore giuridico, indipendentemente dal fatto che ne fosse poi tratto il *mundum*, che cioè fosse consegnato alle parti l'atto in pergamena.

Mentre le *notule* erano scritte su foglietti volanti<sup>6</sup>, le abbreviature erano raccolte, una di seguito all'altra, in fascicoli di quattro o cinque fogli, chiamati generalmente protocolli, o in cartulari. E, data la loro importanza giuridica, il notaio riservava ad esse particolare cura, provvedendo a fornirle di tutti quegli elementi per cui fosse possibile, in qualsiasi momento, anche dopo la sua morte, avere cognizione della loro validità o della loro cassazione e sapere con certezza, per esempio, se fosse o meno stato redatto il *mundum*.

Il notaio talvolta legava insieme i propri protocolli, più frequentemente li conservava staccati, rispettando semplicemente l'ordine cronologico. Usava poi intestarli, indicando con molta precisione il proprio nome, la paternità, il titolo professionale, il luogo di residenza, a cui, nel caso si trattasse di Milano, aggiungeva la porta cittadina e la parrocchia di appartenenza<sup>7</sup>, e generalmente faceva precedere tale inte-

---

<sup>5</sup> Anche in altre città è attestata questa triplice fase di redazione dell'atto. Cfr. p. e. G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione dell'« instrumentum » genovese*, Genova 1961.

<sup>6</sup> A Milano non si trovano, come a Genova (cfr. G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970, pp. 71-79) manuali, ossia registri appositamente destinati alle *schede*. Esse qui risultano scritte su foglietti volanti, talvolta dimenticati nel protocollo: p. e. A.S.M., Archivio notarile, *cart. n. 2*, atto in data 1370 luglio 26 e relativa *scheda*, mancante dell'*actum* e molto rimaneggiata; *ibid.*, id., *cart. n. 3*; atto in data 1372 ottobre 25 e corrispondente *scheda* più concisa dell'abbreviatura; *ibid.*, id., *cart. n. 11*, due atti in data 1368 gennaio 5 e relative *schede* poi annullate dal notaio.

<sup>7</sup> Cfr. p. e. *ibid.*, id., *cart. n. 5*, protocollo di Giovanolo Oldeni, a. 1367, f. XVII: « (ST) Liber abbreviaturarum mei Iohanoli de Oldenis de Valdemagnia notarii burgi de Vicomercato anni currentis MCCCLXVII indicione quinta », il quale su di un successivo fascicolo (recante come primo atto quello del 1369 novembre 20) precisa: « (ST) Liber abbreviaturarum mei Iohanoli de Oldenis notarii burgi de Vicomercato anni currentis MCCCLXVIII, indicione VIII, qui nunc habito in civitate Mediolanensi, in porta Horientali, in parrochia Sancti Pauli in Compedo ». Lo stesso notaio sul primo fascicolo dell'anno 1376 (*ibid.*, id., *cart. n. 6*) scrive: « (ST) Quaternus prothocolorum seu abbreviaturarum nei Iohanoli de Oldenis notarii, filii quondam domini Simonis, porte Nove, parrochie Sancti Victoris et XL

stazione dal proprio *signum tabellionis*, che invece a volte preferiva apporre all'inizio dell'atto immediatamente seguente, senza mutare in sostanza il significato della cosa.

Se in qualche caso l'intestazione è unica per tutti gli atti del cartulare<sup>8</sup>, molto frequentemente, anche nel caso in cui il notaio preferisca conservare le proprie abbreviature su *quaterni* staccati, essa precede il primo atto rogato in un determinato anno<sup>9</sup>, o ancora viene apposta all'inizio di ogni nuovo fascicolo<sup>10</sup>.

In ogni caso la sua funzione non muta: serve da generale convalidazione degli atti e sottolinea, nello stesso tempo, la stretta connessione tra le abbreviature ed il loro rogatario. Questa formalità, sanzionata più tardi dagli Statuti del 1498, che, riprendendo con dettato più tecnico quelli del 1396, sembrano però ribadire precedenti disposizioni, o almeno mantenere una prassi seguita *de consuetudine*<sup>11</sup>, estrinseca bene il concetto che il notaio è unico responsabile della documentazione che produce, e costituisce il primo di una serie di espedienti miranti tutti ad assicurare l'integrità del protocollo, evitando fin troppo facili manipolazioni degli atti.

Pericolo questo, di cui il notaio trecentesco è ben conscio, se in più di un'occasione ricorre alla rubrica, che, pur non essendo ancora obbligatoria in questo periodo<sup>12</sup>, è spesso ritenuta guida indispensabile per una esatta cognizione della documentazione notarile. Essa, compilata su appositi fascicoli<sup>13</sup>, talvolta stilata a mo' di sommario sullo stesso

---

martirum Mediolani, anni currentis MCCCLXXVI, indicione XIII<sup>a</sup> ». Queste intestazioni presentano come ulteriore elemento l'anno di redazione delle abbreviature, indicazione spesso omessa. Talvolta l'anno compare su ogni carta del protocollo, isolato nel margine superiore (V. p. e. *ibid.*, id., cart. n. 9; *ibid.*, id., appendice notai, cart. n. 37, notaio Lanzarotto Negroni). Per le norme riguardanti l'intitolazione dei protocolli, v. più oltre nota n. 18.

<sup>8</sup> Cfr. p. e. *ibid.*, id., cart. n. 6 (anno 1376); cart. n. 9 (*quaternus* degli atti degli anni 1357-1358).

<sup>9</sup> Cfr. *ibid.*, id., cart. n. 9 (protocolli degli anni 1364 e 1373); *ibid.*, id., appendice notai, cart. n. 37 (notaio Lanzarotto Negroni).

<sup>10</sup> *Ibid.*, id., cart. n. 3; n. 5; n. 7; n. 8.

<sup>11</sup> V. più oltre nota n. 18.

<sup>12</sup> Cfr. A. LIVA, op. cit., pp. 104, 117.

<sup>13</sup> A.S.M., Archivio notarile, cart. n. 6 (rubrica di Giovanolo Oldeni dell'anno 1376); *ibid.*, id., Rubriche, cart. n. 237/238 (rubrica del notaio Ambrosolo Aresi degli anni 1357, 1366, 1373).

protocollo<sup>14</sup>, riproduce i dati essenziali dell'atto imbreviato, ossia il tipo di negozio giuridico e i nomi dei contraenti, ed il rimando alla corrispondente carta o al numero d'ordine dell'atto nel protocollo stesso. Perciò talvolta troviamo numerati i fogli dei vari fascicoli, anche se staccati e già ordinati cronologicamente, o le carte del cartulare, o, ancora, gli atti<sup>15</sup>, e le rubriche ci mostrano con quanto scrupolo fosse rispettato il susseguirsi delle imbreviature nel protocollo, anche se magari questo derogava dal principio generale dell'ordine cronologico<sup>16</sup>. E ciò non solo per facilitare al notaio il compito di reperire tra le proprie imbreviature quella che gli interessasse, ma anche per impedire che ne fosse indebitamente sottratta qualcuna.

E ancora, quando una dimenticanza o qualche ragione contingente non aveva permesso che l'atto venisse trascritto nel protocollo, ecco allora il notaio provvedere, introducendo, al posto dell'imbreviatura, la corrispondente *scheda*, dopo averla però corredata degli elementi indispensabili a conferirle valore giuridico, ossia la data cronica e topica e la menzione dei testimoni<sup>17</sup>, oppure inserire l'imbreviaura, scritta su

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, id., **cart. n. 12** (breve rubrica relativa alle prime sei carte del protocollo del notaio Giacomolo Bernareggi, che reca, oltre a tre atti rispettivamente del 1368 maggio 7, 1367 agosto 30, 1368 dicembre 12, imbreviature dal giugno al dicembre 1369).

<sup>15</sup> Cfr. p. e. *ibid.*, id., **cart. n. 5 e n. 9**.

<sup>16</sup> Cfr. p. e. *ibid.*, id., **cart. n. 6**, in cui si trovano il cartulare del notaio Giovanolo Oldeni dell'anno 1376 e la relativa rubrica. Nel cartulare, a c. VIII, è inserito un fascicoletto la cui prima carta, con il n. IX, reca parte del testo di un atto iniziato nel fascicolo precedente a c. VIII; a questa imbreviatura ne seguono altre fino al 22 febbraio, e alcune carte bianche. Riprende poi, con un atto di gennaio, il primitivo fascicolo, il quale ha numerazione corretta su di una precedente, ma ancora errata rispetto alla regolare successione delle carte. Nella rubrica gli atti sono riportati nello stesso ordine in cui si trovano nel cartulare, anche se cronologicamente dovrebbero essere spostati, ed il rimando alle carte tiene conto della loro reale numerazione, non dell'errore del notaio. L'ordine cronologico degli atti è però generalmente rispettato con scrupolo; v. p. e. *ibid.*, id., **cart. n. 11**, l'atto del 1367 maggio 29, che precede un atto del 21 maggio, reca a margine la nota « debet post-poni ».

<sup>17</sup> Cfr. p. e. *ibid.*, id., **cart. n. 11**, *schede* in data 1368 marzo 22, 1369 novembre 15; *ibid.*, id., **cart. n. 2**, *scheda* in data 1371 settembre 13; *ibid.*, id., **cart. n. 3**, *scheda* in data 1372 ottobre 10. Per quanto riguarda l'aggiunta della data e dei testimoni, già Rolandino aveva indicato in questi elementi, oltre che nella *completio* notarile — in questo caso sostituita dall'inserimento della *scheda* nel protocollo, già

fogli sciolti, al termine del fascicolo, precisandone però nel protocollo la posizione con un rimando opportuno, al tipo: 'hic venit cambium factum inter dominum Antonium de Gixulfis et Mafiolum di Gixulfis pro se et certis aliis, die V; est post hunc prothocollum' <sup>18</sup>, o ancora avvertire con una nota della necessità di considerare gli atti in un ordine diverso da quello in cui si presentano <sup>19</sup>.

E, al contrario, si possono trovare intere carte lasciate in bianco nell'intenzione di scrivervi imbreviature poi mai rogate <sup>20</sup>, e, nel caso in cui un negozio, per cui sia stata approntata la *scheda* e predisposto lo spazio nel protocollo, non si sia poi concluso, il notaio provvede a

---

fornito di tale requisito — i mezzi fondamentali per conferire all'*instrumentum* valore giuridico. (Cfr. ROLANDINO, *Summa totius artis notariae*, Venetiis, apud Iuntas 1546 — ed. anast., Bologna 1977 — t. I, tractatus notularum, de publicationibus instrumentorum, c. 470<sup>v</sup> « Ideo enim publicationis dicuntur quia publicam et auctenticam et fide dignam reddunt scripturam et quia in instrumentis apponi debent et scribi solum per manum publicę personę, hoc est notarius qui est publica persona, eo quod ipsius officium est ad publicam utilitatem inventum. Sunt autem hę publicationes regulariter sex, scilicet: anni Domini, indictio, dies, locus, testes et nomen tabellionis . . . »).

<sup>18</sup> *Ibid.*, id., **cart. n. 13**, nota di rimando all'imbreviatura in data 1383 marzo 5. Lo Statuto del 1498 prescriverà poi: « . . . vel si [instrumenta] fuerint in foliis, teneantur in quaterno seu protocollo mentionem facere per ordinem, quod ibi veniebant talia instrumenta, describendo nomina et cognomina contrahentium, et intitulentur tam quaterni imbreviaturarum tam alie imbreviature que essent in foliis cum signo notarii, necnon nomine et cognomine ipsius notarii et nomine patris ac nomine loci seu contrate ubi habitat ipse notarius . . . » (cfr. *Statuta civilia civitatis Mediolani*, Mediolani, A. Minuziano 1502, de ordine servando per notarios tradentes instrumenta, c. 94<sup>v</sup>).

<sup>19</sup> Cfr. p. e. *ibid.*, id., **cart. n. 9**; nel cartulare di Ambrosolo Aresi degli anni 1357-58, a margine dell'atto n. 23 in data 1357 marzo 20, si legge: « + hic debet poni infrascriptum procurationis instrumentum quoniam per me fuit ante rogatum » e, a margine dell'atto successivo, rogato nello stesso giorno: « + hoc procurationis instrumentum debet precedere predictum instrumentum inductionis in possessionem, ubi est simile crucis signum, quoniam fuit ante rogatum ». La rubrica rispetta quest'ordine. V. pure *ibid.*, id., **cart. n. 11**, l'atto già citato alla nota n. 16.

<sup>20</sup> Cfr. p. e. *ibid.*, id., **cart. n. 6**, anno 1376, cc. CLXXXVII<sup>v</sup>-CLXXXVIII bianche, e , sul verso di quest'ultima, la nota: « testamentum Mafoli dicti Muroni de Renograte »; *ibid.*, id., **cart. n. 2**, tra gli atti dell'agosto 1370 è inserito un foglio sparso recante le *schede* di cinque negozi del 23 e 25 agosto, di cui non sono stati trascritti metà del secondo e il terzo, per i quali però sono stati predisposti gli spazi bianchi.

barrare lo spazio libero<sup>21</sup>; lo stesso accade, per esempio, all'inizio di un nuovo anno, quando è consuetudine incominciare una nuova carta, nel caso in cui l'ultimo atto dell'anno trascorso non coincida con il termine della carta precedente<sup>22</sup>.

A questo costante scrupolo circa l'ordine delle imbreviature corrisponde una prassi comune riguardo alla stesura delle stesse.

L'imbreviatura che segue immediatamente l'intestazione del protocollo o è la prima del fascicolo, presenta generalmente datazione completa, ossia anno, secondo lo stile della natività<sup>23</sup>, indizione, secondo il computo greco<sup>24</sup>, giorno della settimana e del mese e, talvolta, ora di redazione<sup>25</sup>. Ad essa segue il testo, che riporta in forma esauriente, secondo i formulari, i dati essenziali alla validità del negozio giuridico, ma è spesso lacunoso là dove intervengono formule fisse — e ciò si verifica soprattutto per le formule rinunciative e di obbligazione — per le quali sono riportate solo le parole iniziali, necessarie ad identificarle, e, per il resto, sono ecceterate. L'atto si chiude con la

---

<sup>21</sup> Cfr. p. e. *ibid.*, id., cart. n. 13, dopo l'atto in data 1383 maggio 28, una carta e mezza bianche barrate; *ibid.*, id., cart. n. 3, dopo l'atto in data 1371 gennaio 10, il verso di una carta bianca barrato.

<sup>22</sup> *Ibid.*, id., cart. n. 13, tra l'ultimo atto dell'anno 1371 ed il primo del 1372 mezzo foglio in bianco barrato.

<sup>23</sup> Lo stile della natività, che computa l'inizio dell'anno dal 25 dicembre, e quindi risulta essere anticipato di sette giorni rispetto all'uso moderno, è comunemente usato a Milano. I protocolli qui presi in esame non derogano da questa consuetudine. (Cfr. p. e. *ibid.*, id., cart. n. 3, n. 5, n. 6, n. 9, n. 11, n. 13; *ibid.*, id., appendice notai, cart. n. 37, notaio Lanzarotto Negroni).

<sup>24</sup> L'anno indizionale, secondo il computo greco, inizia il primo settembre. A questo proposito sui protocolli si ritrovano frequenti annotazioni del tipo: « Nota quod hic mutatur indictio » (*ibid.*, id., cart. n. 3, nota all'atto del 1 settembre 1371; *ibid.*, id., cart. n. 14, nota sul margine superiore del fascicolo che reca come primo atto quello del 29 agosto 1388, dopo l'intestazione). V. pure *ibid.*, id., appendice notai, cart. n. 19, accanto all'atto in data 1362 settembre 7, il primo rogato in questo mese, la nota « indicione prima »; *ibid.*, id., cart. n. 4, accanto all'atto in data 1349 settembre 1, la nota: « indicione tertia, iuxta cursum Mediolani ».

<sup>25</sup> Interessanti a questo proposito due atti successivi rogati in data 1361 agosto 27, il primo « ante horam vesperarum », il secondo « circa horam vesperarum » (cfr. *ibid.*, id., cart. n. 9).



data topica, generalmente molto precisa<sup>26</sup>, e la menzione degli eventuali pronotai e dei testimoni presenti, per i quali vengono citati, oltre al nome, la paternità ed il luogo di residenza.

Gli atti successivi al primo presentano datazione più concisa — solitamente vengono tralasciati l'anno e l'indizione — e, nel caso siano stati scritti nello stesso giorno, si riferiscono per la data al precedente. Lo stesso si verifica per la data topica, quando coincida con quella dell'atto precedente, e per i testimoni, qualora siano gli stessi già prima citati<sup>27</sup>. In ogni caso, spesso la menzione dei testi e dei pronotai noti al rogatario avviene in forma molto concisa, senza indicazione di paternità e di residenza<sup>28</sup>. Talvolta semplici note come 'extensa'<sup>29</sup>, o espressioni più esaurienti quali: 'extensa infra et signata per 276'<sup>30</sup>; 'extensa super presenti quaterno et post hanc imbreviaturam'<sup>31</sup>, a margine di atti del protocollo, indicano una successiva stesura degli stessi, per cui, in genere su fogli sciolti ma intestati, al termine del fascicolo, si ritrovano *in forma extensa* alcune delle imbreviature già rogate: in esse la datazione appare completa in ogni suo elemento, le formule prima ecceterate sono scritte per esteso e vengono ricordati tutti gli elementi utili all'identificazione dei testimoni e degli eventuali pronotai, in modo che il testo risulti assolutamente chiaro. Naturalmente anche qui si riscontrano pentimenti, correzioni ed aggiunte, ma sono meno frequenti di quanto non lo siano nel protocollo<sup>32</sup>.

Questa ulteriore fase di redazione è talvolta determinata dalla necessità di una più completa elaborazione, in occasione della lettura

---

<sup>26</sup> Cfr. p. e. *ibid.*, id., cart. n. 3, atto in data 1372 febbraio 12: « Actum super dicto pallatio novo communis Mediolani, ad dictum banchum iuridicum dicti domini vicarii »; *ibid.*, id., cart. n. 12, atto del 1369 giugno 11: « Actum in burgo Caravazii, sub pallatio communis dicti burgi ».

<sup>27</sup> Cfr. p. e. *ibid.*, id., cart. n. 9, atto in data 1361 settembre 2: « die supra scripto et presentibus testibus proxime suprascriptis, actum ut supra proxime ».

<sup>28</sup> Cfr. p. e. *ibid.*, id., cart. n. 9, atto in data 1363 agosto 18: « Actum ut supra, presentibus Iohanne de Pandulfis, Guilielmolo et Iohannino fratribus de Carcano testibus etcetera ».

<sup>29</sup> Cfr. *ibid.*, id., moltissimi atti delle cartelle n. 3 e n. 9.

<sup>30</sup> *Ibid.*, id., cart. n. 9, atto in data 1361 settembre 25, n. 243.

<sup>31</sup> *Ibid.*, id., cart. n. 3, atto in data 1372 marzo 8.

<sup>32</sup> Cfr. p. e. *ibid.*, id., cart. n. 11, atto in data 1367 ottobre 11, di cui esistono due ulteriori stesure.

della stessa alle parti, della prima imbreviatura, spesso schematica e lacunosa quanto la *scheda* da cui è stata tratta<sup>33</sup>, talaltra si rende opportuna per una più chiara definizione di tutte le clausole del negozio giuridico. Ciò sembra indispensabile, se più tardi, gli Statuti del 1396 preciseranno: 'Quilibet notarius qui tradet instrumenta aliqua, teneatur scribere saltem in protocollo et postea, antequam tradat seu rogat (*sic*) instrumentum, presentibus partibus, legere et ipsa instrumenta rogata in quaterno imbreviaturarum suarum ponere seu poni facere, ita ut inter unam imbreviaturam et aliam nichil malignitatis possit fieri . . .'<sup>34</sup>. Il notaio tuttavia non invalida l'imbreviatura già rogata, bensì si limita, talvolta dopo averla barrata, a segnalare, come si è detto, a margine, riferendone poi in rubrica, il suo ampliamento. Norma questa che verrà successivamente chiarita dagli Statuti del 1498: ' . . . Et ubi aliquod instrumentum extendatur post rogationem, diligenter advertatur ne inter unam imbreviaturam et aliam aliquid malignitatis possit fieri '<sup>35</sup>.

Prassi che, del resto, abbiamo già visto applicare anche agli atti scritti su fogli volanti da inserire nel protocollo<sup>36</sup>, che spesso si presentano in questa forma proprio perché sono presumibilmente estensioni di *schede* non imbreviate. E ciò ci conferma, ancora una volta, quanto in generale la fase di redazione delle imbreviature fosse ritenuta importante, e come in particolare a Milano si procedesse con scrupolo e diligenza, a tutela della credibilità stessa della documentazione.

Così avviene che nel protocollo si trovino pure note marginali del tipo: 'extensa in libro extravagantium'<sup>37</sup>, 'extensa et poxita in quaterno'<sup>38</sup>, oppure: 'hic venit asumptio societatis facta per Galvagniolum dictum Menclozium dominis Filipino et Guideto de Vaxis die su-

---

<sup>33</sup> Cfr. p. e. *ibid.*, id., cart. n. 11, atto in data 1363 luglio 19; *ibid.*, id., cart. n. 3, atto in data 1371 luglio 15 e relative estensioni.

<sup>34</sup> *Statuta civitatis Mediolani sec. XIV*, Milano, Biblioteca Ambrosiana, cod. B 19 inf., c. CXXI<sup>r</sup>.

<sup>35</sup> Cfr. *Statuta civilia*, cit., c. 94<sup>v</sup>.

<sup>36</sup> V. più sopra pp. 46 e 47.

<sup>37</sup> Cfr. A.S.M., Archivio notarile, cart. n. 9, atto in data 1366 gennaio 5, n. 1; 1361 agosto 28 n. 208; 1363 agosto 16, n. 618.

<sup>38</sup> *Ibid.*, id., cart. n. 3, atto in data 1371 agosto 9.

prascripto; est in libro ditaminum ' <sup>39</sup>, o ancora: ' in filo vide instrumentum protestationis domini Gasparri de Corte ' <sup>40</sup>, che anticipando la norma sopra citata, ci confermano che talvolta si preferiva trascrivere gli atti *in forma extensa* e forse anche in quelli *in foliis* su appositi quaderni invece che su fogli sciolti da inserire nel protocollo, tenendo ferma tuttavia la regola di apporre nel luogo opportuno del protocollo stesso una corrispondente nota di rimando <sup>41</sup>.

Più libertà mostrano invece i notai milanesi nell'uso della lineatura, complesso di barre che, intersecando in vario modo gli atti, immediatamente esprimono quale validità sia da attribuirsi ad essi. Benché tutti i notai presi in considerazione vi facciano ricorso, ciascuno lo fa in modo personale, attribuendole significati diversi, ma attenendosi poi alle regole che ha deciso di seguire. La lineatura, da puro elemento formale, viene così ad acquistare un preciso valore giuridico.

Generalmente l'atto cassato viene annullato con due linee oblique incrociate o più linee oblique parallele, spesso accompagnate, quando si tratti di annullamento per volontà delle parti, da note esplicative, quali: ' non est lecta nec tradita quia partes non fuerunt concordēs et cancellata ' <sup>42</sup>; ' non rogata, licet habeat actum, quia non fuerunt concordēs, tamen ipse Iohannes de Monte exportavit denarios ' <sup>43</sup>.

L'atto da cui è stato tratto il *mundum* è spesso barrato con una li-

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, id., cart. n. 13, atto in data 1371 marzo 24, la nota poi è corretta con la seguente: « Ibi in folio » ed in effetti l'abbreviatura si ritrova su di un foglio sparso al termine del fascicolo.

<sup>40</sup> *Ibid.*, id., cart. n. 9, atto in data 1366 gennaio 21.

<sup>41</sup> Un esempio di tali *quaterni* è rintracciabile forse tra gli atti del notaio Ambrosolo Aresi (*Ibid.*, id., cart. n. 9), del quale, insieme ai protocolli relativi agli anni 1361, 1363, 1365, 1366, 1373, scritti su piccoli fascicoli intestati, in modo molto schematico con numerose note, correzioni, estensioni, si trova un cartulare di atti degli anni 1357-58, rilegato in pergamena, le cui abbreviature, disposte ordinatamente, spesso con iniziale ornata, presentano *tenor* sviluppato per esteso, e sono concise solo nell'*actum*. Nel protocollo poi compare la nota 'ordinata', che nel *quaternus* non si ritrova, e che forse indica proprio l'avvenuta trascrizione degli atti nel cartulare, e, cosa più importante, mentre il notaio scrive nel protocollo in media trenta abbreviature ogni mese, ne annota nel *quaternus* solo sette. Le differenze tra cartulare e protocollo sono tanto evidenti, pur trattandosi in entrambi i casi di abbreviature, che, benché nessun riscontro effettivo sia possibile, tale supposizione sembra possa ritenersi plausibile.

<sup>42</sup> *Ibid.*, id., cart. n. 5, atto in data 1367 ottobre 21, c. CCLXXXI.

<sup>43</sup> *Ibid.*, id., cart. n. 14, atto in data 1383 ottobre 17.

nea verticale o obliqua<sup>44</sup>, molte volte accompagnata dalla nota *f* per 'facta' o 'finita'<sup>45</sup>, *ex* per 'expleta'<sup>46</sup>. L'annotazione si fa più specifica quando sia un altro notaio, essendo il rogatario defunto, a trarre dall'imbreviatura di quest'ultimo il *mundum*; 'expleta per me Georgium de Molteno notarium auctoritate michi concessa, et data domine cui pertinet'<sup>47</sup>.

Per indicare la semplice redazione *in publicam formam* tuttavia spesso si usa semplicemente la linea obliqua senza note<sup>48</sup>, oppure le note senza lineatura<sup>49</sup>; non si può individuare quindi una prassi generalmente seguita, cosa invece possibile per le obbligazioni, che in gran maggioranza si presentano barrate con una linea obliqua e recano note del tipo: 'expleta et data creditorum'<sup>50</sup>, e ciò risulta evidente, quando si pensi alle conseguenze cui poteva andare incontro il debitore qualora fossero stati dati al creditore più atti riguardanti la stessa obbligazione.

Queste sono, a grandi linee, le caratteristiche diplomatistiche dei protocolli notarili, anche se altre annotazioni minori si potrebbero ancora rilevare: con molta cura, per esempio, qualcuno annota il prezzo richiesto per ciascun atto, precisando poi di averlo ricevuto<sup>51</sup>, così come, talvolta, si trovano brevi preghiere, o piccoli scherzi verbali, o prove di penna, frammenti tutti di vita quotidiana che non stupiscono, qualora

---

<sup>44</sup> Ciò avviene talvolta, con la nota 'extensa', anche per indicare la successiva stesura dell'atto (cfr. *ibid.*, id., cart. n. 9).

<sup>45</sup> Cfr. p. e. *ibid.*, id., cart. n. 3 e n. 8; la nota 'finita' è usata da Giacomolo Bernareggi (*Ibid.*, id., cart. n. 12) accompagnata da due linee oblique parallele.

<sup>46</sup> Cfr. p. e. *ibid.*, id., cart. n. 2.

<sup>47</sup> *Ibid.*, id., cart. n. 14, atto in data 1383 aprile 24.

<sup>48</sup> *Ibid.*, id., cart. n. 13 e n. 14.

<sup>49</sup> *Ibid.*, id., cart. n. 11.

<sup>50</sup> Cfr. p. e. *ibid.*, id., cart. n. 3, nota all'atto in data 1372 gennaio 13; cart. n. 9, nota all'atto 1373 marzo 11, n. 63. Si trovano pure leggere varianti, come: « expleta et data in publicam formam suprascripto Dominico, patri dicte domine » (*ibid.*, id., cart. n. 3, nota all'atto in data 1372 luglio 3); oppure: « Data foris infra-scripto Bernardo de Oxii » (*ibid.*, id., cart. n. 5, nota all'atto in data 1367 gennaio 30, c. XXXII).

<sup>51</sup> Cfr. p. e. *ibid.*, id., cart. n. 14, al termine di due atti rogati il 1388 agosto 13, la nota: « Recepti solidos VIII imperiales et notavi dicta instrumenta super duobus foliis »; *ibid.*, id., cart. n. 5, note all'atto in data 1367 gennaio 16, c. XIX « non est tradita quia non placuit domino Antonio » e più sotto: « Recepti solidos III tertiorum ».

si pensi all'assiduità dei notai nei riguardi di questo tipo di documentazione. Tuttavia, nonostante il loro aspetto spesso dimesso, la stesura talvolta affrettata, i protocolli delle imbreviature milanesi ci restituiscono l'immagine di un'attività gestita dai notai con l'impegno e lo scrupolo dei veri professionisti.